

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 130

del 03/03/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di accordo con l'INAIL per lo svolgimento delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'INAIL è un Istituto pubblico al quale sono affidate anche competenze in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2011;
- il D.Lgs n. 81/2008 - art. 71 comma 11 - e successive modificazioni ed integrazioni affida all'INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del Decreto stesso;
- il D.Lgs n. 81/2008 - art. 71 comma 11 - prevede altresì che le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati;
- il D.Lgs n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, per la prima verifica periodica, si avvale dell'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta e che decorso tale termine il datore di lavoro si può avvalere di altri soggetti pubblici o privati abilitati;
- il D.M. 11 aprile 2011 all'art. 2, comma 3, prevede che l'INAIL e le ASL possono provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro nel rispetto dei principi di maggiore efficienza ed economicità previsti per la pubblica amministrazione;
- le verifiche si svolgeranno nel rispetto delle tariffe indicate nel Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012 e s.m.i.;
- il volume di attività per l'anno oggetto del presente accordo è stimato, in relazione alle richieste delle utenze, in un massimo mensile di n. 83 prime verifiche periodiche di attrezzature di lavoro;
- il D.M. 11 aprile 2001 all'art. 3 prevede che una quota pari al 15% delle tariffe è destinata all'INAIL e la rimanente quota dell'85% resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica;

Vista la Determinazione Dirigenziale dell'INAIL n. 131 del 04.04.2016 (atti A.T.S. prot. n. 0041932 del 09.05.2016) di approvazione dello schema di accordo tra INAIL/ATS;

Precisato che l'attività indicata nell'accordo sarà svolta dal personale dell'U.O. Sicurezza del Lavoro e Impiantistica del Servizio P.S.A.L. in regime istituzionale;

Stabilito che l'attività in questione sarà regolamentata attraverso lo schema di accordo recante le modalità e le condizioni del rapporto di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A composto da n. 7 pagine);

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare lo schema tipo di accordo con l'INAIL per lo svolgimento delle prime verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 per la durata di anni 1 con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A" composto da n. 7 pagine);



- b) di stabilire che l'attività in questione sarà svolta in regime istituzionale dal personale dell'U.O. Sicurezza del Lavoro e Impiantistica del Servizio PSAL;
- c) di prendere atto che il volume di attività per l'anno oggetto dell'accordo è stimato, in relazione alle richieste delle utenze, in un massimo mensile di n. 83 prime verifiche periodiche di attrezzature di lavoro;
- d) di incaricare l'U.O. Sicurezza del Lavoro ed Impiantistica del Servizio P.S.A.L. ad inoltrare all'INAIL, entro un mese dall'effettuazione delle prime verifiche, copia dei verbali e delle schede tecniche delle attrezzature di lavoro;
- e) di dare atto che i ricavi derivanti dall'accordo, stimati in presunti € 240.000,00, in relazione al numero di richieste delle utenze, verranno registrati nella Contabilità Aziendale - Bilancio Sanitario - anni 2017 per € 200.000,00 e 2018 per € 40.000,00 al conto "prestazioni U.O. Sicurezza del Lavoro e Impiantistica comm." conto 75.06.521;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 71, COMMA 11 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2008, N. 81**

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, P.IVA 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in corso di Porta Nuova, 19 – Milano, (di seguito "INAIL"), nella persona del Direttore Regionale della Lombardia, Dott. Antonio Trafficante.

E

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di BRESCIA, P.IVA 03775430980, Codice Fiscale 03775430980, con sede e domicilio fiscale in viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia, (di seguito "ATS di Brescia"), nella persona del Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella.
di seguito "INAIL" e "ATS di Brescia" sono anche dette "Parti".

PREMESSO CHE:

- l'INAIL è un istituto pubblico a cui è attribuita la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al quale sono affidate, tra l'altro, competenze in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2011;
- le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le A.T.S., le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti;
- le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni cui sono state attribuite le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del D.L. n. 496/1993, convertito con modificazioni con la L. n. 61/1994, possono provvedere ad effettuare le verifiche periodiche di cui al suddetto articolo 71, comma 11 del D.lgs. n.81/08;
- il D.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, al citato articolo 71, comma 11:
 - affida all'INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al decreto stesso, stabilendo in particolare che *"per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13"*;

- prevede, altresì, che: *“Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13”*;

- il D.M. 11 aprile 2011 recante la “ Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto”, in particolare all'art. 2, comma 3, prevede che: *“L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione”*;
- l'articolo 3 del sopra citato decreto ministeriale prevede che nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, del medesimo D.M., una quota pari al 15% delle tariffe è destinata a coprire costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, la rimanente quota (85%) resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei propri ruoli e competenze
- le Parti si impegnano ad assicurare che le attività di verifica periodica siano condotte entro i termini stabiliti dalla normativa vigente anche attraverso sinergie tra i soggetti pubblici che possano garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità di azione, anche mettendo reciprocamente a disposizione le competenze e professionalità sviluppate nei numerosi anni di attività di effettuazione di tali verifiche periodiche;
- lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è condizionato per entrambe le Parti dalla disponibilità sul territorio di risorse professionali qualificate ad effettuare le verifiche per le differenti tipologie di attrezzature comprese nell'allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'INAIL svolge le attività oggetto del presente Accordo tramite il proprio personale qualificato disponibile presso le Unità Operative Territoriali (di seguito UOT)

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina le modalità di affidamento tra le Parti delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.lgs. n. 81/08.

Art. 3
(Modalità esecutive)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, con il presente Accordo l'INAIL – Direzione Regionale Lombardia affida alla ATS di Brescia la prima delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'All. VII al D.lgs. n. 81/08.

Il presente Accordo è attuabile sul territorio della ATS di Brescia.

Le verifiche assegnate in conformità al presente Accordo sono svolte autonomamente dal soggetto affidatario ATS di Brescia che vi provvede con proprio personale adeguatamente qualificato. Deve, pertanto, essere garantita dall'affidatario la disponibilità del personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento delle verifiche oggetto del presente Accordo.

L'affidatario si impegna ad effettuare le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta per un numero massimo di verifiche come da prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA (*)	NUMERO MASSIMO DI VERIFICHE/MESE
Scale aeree ad inclinazione variabile	2
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	20
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	2
Ponti sospesi e relativi argani	0
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	2
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri <= 450 (m x giri/min.)	2
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili	0
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili	20
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso	30

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in categorie dalla I alla IV, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	0
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	0
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	0
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in categorie dalla I alla IV e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	0
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua	0
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi qualsiasi TS	0
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	5

(*) Le tipologie sono accorpate in assenza del criterio di periodicità

Il concedente INAIL inoltra, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al soggetto affidatario la richiesta di verifica pervenuta dal datore di lavoro, entro 10 gg dalla ricezione

L'affidatario, ultimata la verifica, rilascia verbale e scheda tecnica, ove prevista, al datore di lavoro e ne invia copia al concedente, tramite PEC, entro un mese dall'effettuazione della verifica.

Nel caso ricorrano le circostanze per interrompere o sospendere i termini della verifica periodica (in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012) l'affidatario ne dà comunicazione al concedente entro 5 giorni dall'accaduto, inviando tramite PEC copia del verbale rilasciato al datore di lavoro.

In caso di esito negativo della verifica l'affidatario ne dà comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, a meno che non possa assolvere direttamente i compiti previsti dal punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011.

In caso di constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle pertinenti Direttive comunitarie di Prodotto, per le prime verifiche periodiche, la segnalazione di presunta non conformità ai sensi del punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011 va inoltrata all'UOT Inail competente per il territorio.

Nell'ipotesi in cui l'affidatario dovesse rilevare comportamenti anomali da parte di un soggetto abilitato deve darne comunicazione al concedente secondo la modulistica prevista nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 3 marzo 2015.

Art. 4 (Oneri economici)

Le verifiche si svolgeranno nel rispetto delle tariffe indicate nel Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012 concernente *"Tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."*.

Il soggetto affidatario effettua direttamente la riscossione e la rispettiva fatturazione al datore di lavoro della quota, stabilita nel D.M. 11 aprile 2011, pari all'85% della tariffa prevista per la verifica della specifica attrezzatura.

Il soggetto concedente provvede, invece, alla riscossione della restante quota del 15% dell'importo della tariffa prevista nel suddetto decreto dirigenziale.

Art. 5 (Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento i cui componenti saranno nominati dalle Parti in numero di uno per ciascuna di esse con il compito di monitorare l'attuazione del presente Accordo, elaborando annualmente una relazione.

Art. 6 (Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.

Art. 7 (Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso deve essere comunque assicurato da parte del soggetto affidatario il completamento delle verifiche già affidate e l'invio della relativa documentazione (verbali e schede tecniche, ove previste).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole dell'Accordo, la parte adempiente potrà intimare all'altra parte per iscritto di adempiere entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo si intenderà risolto di diritto.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 10
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'Accordo stesso.

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, oggetto del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto dell'Accordo stesso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

Art. 11
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 12
(Modifiche e integrazioni)

Ogni eventuale variazione al presente Accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le Parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art.13
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Brescia.

Art.14
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Art.15
(Imposta di bollo)

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 – allegato A – tariffa parte 1 – articolo 2. L'imposta di bollo è interamente a carico dell'ATS di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per INAIL*
Il Direttore Regionale
Dott. Antonio Trafficante

Per ATS di Brescia*
Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.